



**DETERMINAZIONE N. 237/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 10/2019 e Comunicazione n. 10/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 10/2019 prot. n. 1572 del 4/02/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le

aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 10/2019 del 03/02/2019 acquisita al prot. n. 1572 del 4/02/2019, relativa alla circostanza che in occasione del pagamento di tributi per la gestione del servizio smaltimento rifiuti, si sarebbe verificata la violazione sia delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1 della legge n. 183/2011 (relative alle norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive) sia delle disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 1-ter e 6, comma 1-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione digitale", relative alle norme in materia di domicilio digitale);

**ESAMINATA** la Trattazione n. 10/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale da cui emerge che per quanto concerne le norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive si ritiene che esse attengano alla disciplina del procedimento amministrativo e non alla normativa in materia ICT e, conseguentemente, si ritiene che la valutazione circa la loro applicazione non rientri nell'ambito di competenza attribuito all'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Per quanto concerne, invece, le ipotizzate violazioni di norme in materia di domicilio digitale, l'Ente segnalato a seguito di richiesta di elementi da parte del Difensore ha precisato che le utenze cui la segnalazione fa riferimento in relazione alla notifica di cartelle di pagamento tributi sono utenze domestiche e non legate ad uso lavorativo.

Tale circostanza fa sì che al caso di specie non si ritiene sia applicabile la previsione normativa contenuta nell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973, ultimo comma, in materia di notificazioni effettuate a domicilia digitali che risultano in INIPEC.

Pertanto, in base agli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, si propone al Difensore civico per il digitale di non ravvisare, in quanto è stato segnalato, alcuna violazione di norme in ambito ICT e proceda all'archiviazione della segnalazione;

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 10/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di non ravvisare alcuna violazione di norme in ambito ICT, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione e conseguente comunicazione al Segnalante;

#### **DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 10/2019 e Comunicazione di Archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



**Segnalazione n. 10/2019- Trattazione**

**Oggetto: Amministrazione segnalata: ALIA servizi ambientali S.p.A./Comune di Firenze**  
**Qualificazione tematica: Domicilio digitale Protocollo n. 1572 del 4/02/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“Buongiorno, segnalo che il Comune di Firenze e per esso ALIA servizi ambientali, nell'attività di gestione dei tributi di cui alla TARI-TARES-TIA, richiede ai cittadini di comprovare la cessazione della causa di detenzione di un appartamento (nel mio caso la fine di locazione) a mezzo di deposito di registrazione di fine contratto all'agenzia delle entrate. Si tratta di un documento mai nella disponibilità del conduttore cessato, poiché alla cancellazione è prassi che provveda la proprietà. In ogni caso, il sottoscritto, nel modulo di cessazione TARI, ha dichiarato la cessazione del contratto di locazione: ho quindi autodichiarato un fatto che, a mezzo di convenzione ex art. 50 del CAD con l'Agenzia delle Entrate, il Comune avrebbe dovuto verificare, senza richiedere ulteriore documentazione al cittadino. È palese la violazione dell'art. 15 co. 1 L. 183/2011. Per di più, ho richiesto all'Ente di utilizzare quale domicilio digitale il mio indirizzo PEC. Puntualmente, il Comune ha disatteso tale mia elezione di domicilio in violazione degli artt. 3bis co. 1ter, art. 6 co. 1quater, circolare n. 1 del 2010 del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica (DDI), notificando in modalità cartacea (con aggravio dei costi) un avviso di pagamento (peraltro per oneri non dovuti).”.*

Da quanto rappresentato dal segnalante risulta che, in occasione del pagamento di tributi per la gestione del servizio smaltimento rifiuti, si sarebbe verificata la violazione di molteplici disposizioni normative (il segnalante indica le norme oggetto di presunta violazione nella disposizione di cui all'articolo 15 comma 1 della legge n. 183/2011 e nelle disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 1-ter e 6, comma 1-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. recante “Codice dell'Amministrazione digitale” (di seguito CAD).

Si premette che l'Ufficio del difensore civico per il digitale, istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del CAD, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese.

Peraltro l'ufficio del Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione si rappresenta quanto segue.

Relativamente al primo profilo normativo di cui si lamenta la violazione (articolo 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"*), si osserva che con la richiamata disposizione il legislatore ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) disciplinando l'istituto della c.d. "decertificazione".

Viene infatti stabilito che:

*"1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato; c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»; e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva*

acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»; f) all'articolo 74, comma 2: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»; 2) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

Esaminata la suddetta norma, si ritiene che essa afferisca alla disciplina del procedimento amministrativo piuttosto che all'ambito della normativa in materia ICT; conseguentemente si ritiene che la valutazione circa la sua applicazione non rientri nell'ambito di competenza attribuito all'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Per quanto concerne il secondo profilo normativo di cui si asserisce la violazione, ossia le disposizioni relative al domicilio digitale, premesso che l'utilizzo e la diffusione dell'ICT nei processi di notificazione degli atti amministrativi costituisce sicuramente uno degli obiettivi del legislatore al fine di conseguire una maggiore efficienza ed economicità nei procedimenti, si osserva che:

1. la normativa attuale in materia risulta ancora molto diversificata a seconda la tipologia degli atti (oltre alle regole generali di notifica degli atti amministrativi, vi sono le regole specifiche delle notifiche delle cartelle esattoriali);
2. solo alcuni dei pubblici elenchi che costituiscono gli indici dei domicili digitali previsti dal CAD sono al momento operativi.

In relazione al primo aspetto si evidenzia che per le notifiche delle cartelle esattoriali occorre riferirsi al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", che all'art.26 comma 1, dispone: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Inoltre, l'art. 14 del D.lgs 159/2015 (*Notifica a mezzo di posta elettronica certificata*), che modifica l'art.26, D.P.R. 602/1973 in tema di notificazione della cartella, prevede che: *“Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e atti-vo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”*.

Il già richiamato art.26 del D.P.R. 602/1973 prevede che: *“per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art.60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600”*.

Il predetto art.60 del D.P.R. 600/1973, ultimo capoverso, dispone: *“In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione,*

*entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.*

Dal quadro normativo di riferimento appena ricostruito, si evince che l'utilizzo della notifica via PEC può avvenire solo tra coloro (inclusa la Pubblica Amministrazione) che si sono dotati per obbligo di un indirizzo PEC, per i soggetti privati, invece, l'uso della PEC è consentito solo a seguito di esplicita richiesta dello stesso cittadino.

D'altra parte in relazione al secondo aspetto indicato, ossia riguardo all'attuazione delle norme previste dal CAD sul domicilio digitale, si precisa che al momento il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (previsto dal CAD all'articolo 6 quater, comma 1 secondo cui “è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis”) non è operativo in quanto per l'attuazione della norma

in parola è necessario adeguare il quadro legislativo che disciplina il procedimento sanzionatorio per quanto concerne, in particolare, le modalità di notifica degli atti.

L’Agenzia ha rappresentato nelle previste sedi istituzionali le modifiche che ritiene necessarie per rendere quanto prima operativa la richiamata disposizione.

Peraltro, si rappresenta che, in base alle norme che obbligano imprese/professionisti e PA/gestori di pubblici registri a comunicare le caselle PEC per l’inserimento in un pubblico elenco, sono stati istituiti e sono operativi l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INIPEC, gestito dal MISE) e l’indice delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA, gestito da AgID).

A fronte di un quadro di riferimento così complesso e stratificato, risulta piuttosto evidente che quanto riportato nella segnalazione (*“Per di più, ho richiesto all’Ente di utilizzare quale domicilio digitale il mio indirizzo PEC. Puntualmente, il Comune ha disatteso tale mia elezione di domicilio”*) non contiene elementi sufficienti a valutare concretamente la presunta violazione.

Non emerge infatti se il segnalante abbia inteso comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata come professionista operante nell’ambito di uno studio legale, oppure se come privato cittadino, né quale indirizzo di PEC abbia tentato di comunicare (peraltro al Comune e non anche alla società che ha emesso l’avviso di pagamento).

In definitiva, da quanto sopra riportato, si evince una possibile lesione dei diritti digitali del cittadino, tuttavia ai fini di una valutazione complessiva della segnalazione in esame, si propone all’Ufficio del Difensore civico per il digitale di richiedere chiarimenti in merito agli enti segnalati, dandone contestuale comunicazione al segnalante.

Per tale motivo il Difensore civico per il digitale ha accolto tale proposta e, con nota prot. AgID 10278 del 26 luglio 2019, ha richiesto chiarimenti al soggetto segnalato.

In risposta, il soggetto segnalato (con nota prot. 01-2019-38407/DLS del 13/08/2019, acquisita agli atti da AgID in pari data, al prot. 11044), ha richiesto il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza cui è riferita la segnalazione, motivandola con il fatto che *“con una verifica dei contatti, della corrispondenza nonché della documentazione presentata dall’utente possiamo meglio fornire le informazioni richieste in merito alla vicenda”*.

Successivamente alla comunicazione dell’informazione richiesta, il soggetto segnalato ha fornito (con nota prot. 51275 del 12/11/2019, acquisita agli atti da AgID in pari data, al prot. 15152), riscontro circostanziato rispetto alla suddetta richiesta chiarimenti.

Dal riscontro ottenuto emerge che la questione segnalata si inquadra nell’ambito di contestazione più ampia e risalente nel tempo.

Il soggetto segnalato infatti, premettendo preliminarmente che *“entrambe le doglianze sollevate risultano essere pretestuose, nonché destituite di qualsiasi fondamento in punto di fatto e di diritto”*, innanzitutto, ricostruisce il succedersi delle vicende che hanno portato alla segnalazione n. 10/2019. In particolare viene rappresentata la seguente dettagliata “cronistoria”:

*“- in data 28/01/2016, l’utente inviava a mezzo PEC denuncia di nuova iscrizione per l’applicazione della tariffa (UTENZA DOMESTICA) relativa all’immobile sito in Via Costa San Giorgio, n. 30, Firenze, a far data dal 15/01/2015;*

*- in conseguenza dell’attivazione dell’utenza per Costa San Giorgio, venivano notificati acconto e saldo per l’annualità 2017 (avvisi di pagamento nn. 71-2017-00077852 e 71- 2017-00251747);*

*in data 08/02/2018, l’utente inviava PEC di “comunicazione attivazione-cessazione utenza TARI” relativa all’attivazione dell’utenza per un immobile sito in Viale Petrarca, n. 68, Firenze, sempre per UTENZA DOMESTICA, a far data dal 23/06/2017; il modulo compilato ed inviato recava la data del 31/01/2018; con il medesimo modulo, inoltre, veniva comunicata la cessazione al 14/10/2017 e richiesto il recapito dell’avviso tramite PEC;*

*- in data 26/03/2018 veniva notificato ulteriore avviso n. 71-2018-00088142, relativo all’acconto TARI 2018 per l’utenza di Via Costa San Giorgio, n. 30;*

*- in data 22/06/2018, dopo aver ricevuto l’avviso sopra menzionato, l’utente inviava PEC comunicando, per la prima volta, di avere lasciato l’immobile di Via Costa San Giorgio, n. 30, in data 20/06/2017. In virtù di tale comunicazione veniva richiesta l’applicazione della tariffa giornaliera dal momento che il periodo di permanenza nell’appartamento in Via Costa San Giorgio, n. 30, sarebbe stato inferiore a 183 giorni;*

*- nel frattempo, in data 1/10/2018 veniva notificato avviso di pagamento n. 71-2018-00277539 (TARI 2017 e TARI 2018) sempre per l’utenza di Via Costa San Giorgio, n. 30;*

*- in data 26/06/2018, esattamente quattro (4) giorni dopo la PEC dell’utente, i competenti uffici TARI della Società scrivente, rispondevano in modo argomentato ed approfondito alla precedente nota PEC del 22/06/2018.*

*Con la nota di risposta si evidenziava come nel caso di specie, dopo l’iniziale denuncia di attivazione dell’utenza per l’immobile sito in Via Costa San Giorgio, 30, datata 28/01/2018, non fosse pervenuta alcuna comunicazione di cessazione per la citata unità immobiliare, di talché la relativa posizione risultava ancora attiva. Con l’occasione, veniva inoltre spiegato che la richiesta di applicazione della tariffa giornaliera (ex art. 12 del Regolamento TARI) non avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto la stessa trova applicazione solamente in caso di utenze non domestiche; per quanto concerne le utenze domestiche, l’art. 4, comma 6, stabilisce che “[...] Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.”.*

*In base a questi elementi il soggetto segnalato rimarca innanzitutto come le utenze cui la segnalazione fa riferimento, siano utenze domestiche quindi non riconducibili a professionisti; contestualmente evidenzia che “l’utente con il proprio comportamento ha violato più volte il Regolamento comunale della TARI, essendosi reso responsabile non solamente di omessa denuncia di cessazione (art. 5, comma 3 del Regolamento) per l’immobile sito in via Costa San Giorgio, n. 30, ma anche di omessa denuncia di nuova iscrizione (art. 16, comma 1), per l’appartamento di Viale Petrarca, n. 68.”*

In tal senso il soggetto segnalato rammenta come *“nelle ipotesi di omessa denuncia di cessazione e omessa denuncia di nuova iscrizione, le relative comunicazioni devono essere fatte non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo dal verificarsi dell’evento; pertanto all’utente (segnalante) “veniva richiesto di compilare adeguatamente il modulo di denuncia di cessazione, specificando che, trattandosi di omessa denuncia di cessazione, la relativa richiesta per avere efficacia retroattiva e per poter essere quindi dimostrata, avrebbe dovuto essere accompagnata, a norma di Regolamenti, da uno dei seguenti documenti, unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente:*

*-Atto di vendita;*

*- Contratto di locazione;*

*- Verbale restituzione chiavi (oltre a copia di un documento di identità del proprietario);*

*- Estremi o fotocopia dell’atto di risoluzione contrattuale presentato all’Agenzia delle Entrate con indicazione dell’esatta data di risoluzione.”.*

Proseguendo nella ricostruzione viene rilevato come, in risposta a tale richiesta da parte del soggetto segnalato, *“in data 02/11/2018 l’utente inviava PEC di riscontro allegando i documenti richiesti e lamentando la violazione dell’art. 15, co. 1, della Legge n. 183/2011, modificativa del D.P.R. n. 445/2000.”.*

Infine il soggetto segnalato rappresenta, altresì, che *“in data 22/05/2019 veniva notificato avviso di accertamento n. 00006924 per omessa presentazione nei termini prescritti dal Regolamento della dichiarazione TARI per l’anno 2017.*

*In data 28/10/2019, sempre a mezzo PEC, l’utente informava di avere pagato quanto dovuto, specificando che, volutamente e del tutto deliberatamente, non erano state corrisposte le spese di notifica poiché “come previsto dagli artt. 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 82/2005 l’Ente era tenuto a notificare le sanzioni in oggetto al domicilio digitale eletto dal sottoscritto professionista e contenuto nel registro INI-PEC.”.*

Prendendo atto della riportata illustrazione del contesto complessivo in cui la segnalazione è maturata, atteso che, come già detto in precedenza, la valutazione circa la possibile violazione del primo profilo normativo (articolo 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183) si ritiene non rientri nell’ambito di competenza attribuito all’Ufficio del Difensore civico per il digitale, ci si sofferma sulle osservazioni formulate dal soggetto segnalato in merito al secondo profilo normativo indicato, ossia le disposizioni relative al domicilio digitale.

Con riguardo a questa contestazione, viene infatti sottolineato quanto segue.

*“L’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 stabilisce che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.*

Infine, viene sottolineato anche che *“come specificato ed evidenziato sopra, la posizione in oggetto si riferisce ad una UTENZA DOMESTICA e per tale ragione, quindi, non si rientra nella previsione di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, che consente, senza istituire alcun obbligo, la*

*notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi, a mezzo di posta elettronica certificata”.*

Al riguardo, con riferimento alla segnalazione al DCD n.115/2019, l’Agenzia delle entrate con nota n2371 del 25/2/2020 ha precisato che *“L’articolo 60, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, disciplina la facoltà di notificare gli avvisi e gli altri atti a un indirizzo di posta elettronica certificata:*

- ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INI-PEC);*
- ai soggetti, diversi da quelli di cui al punto precedente, che hanno comunicato volontariamente un indirizzo PEC attraverso l’apposito servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 120768 del 28 giugno 2017.*

*Gli uffici dell’Agenzia, quindi, non sono obbligati a utilizzare la posta elettronica certificata per la notifica degli atti; la scelta è rimessa a una valutazione che deve tener conto della specificità del procedimento.”.*

Sulla base dell’interpretazione dell’art.60 fornita dall’Agenzia delle entrate emerge quindi che gli uffici dell’ente esattore, non sono obbligati a utilizzare la posta elettronica certificata per la notifica degli atti; e la relativa scelta va valutata tenendo conto della specificità del procedimento.

Sulla base di quanto fin qui esposto si propone che l’Ufficio del difensore civico per il digitale ritenga di non ravvisare in quanto segnalato una violazione di obblighi normativi in materia ICT con conseguente archiviazione della Segnalazione.

28/02/2020

Raffaele Montanaro



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 10/2019 - ALIA servizi ambientali S.p.A./Comune di Firenze - Qualificazione tematica: Domicilio digitale Protocollo n. 1572 del 4/02/2019.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato:

*"Buongiorno, segnalo che il Comune di Firenze e per esso ALIA servizi ambientali, nell'attività di gestione dei tributi di cui alla TARI-TARES-TIA, richiede ai cittadini di comprovare la cessazione della causa di detenzione di un appartamento (nel mio caso la fine di locazione) a mezzo di deposito di registrazione di fine contratto all'agenzia delle entrate. Si tratta di un documento mai nella disponibilità del conduttore cessato, poiché alla cancellazione è prassi che provveda la proprietà. In ogni caso, il sottoscritto, nel modulo di cessazione TARI, ha dichiarato la cessazione del contratto di locazione: ho quindi autodichiarato un fatto che, a mezzo di convenzione ex art. 50 del CAD con l'Agenzia delle Entrate, il Comune avrebbe dovuto verificare, senza richiedere ulteriore documentazione al cittadino. È palese la violazione dell'art. 15 co. 1 L. 183/2011. Per di più, ho richiesto all'Ente di utilizzare quale domicilio digitale il mio indirizzo PEC. Puntualmente, il Comune ha disatteso tale mia elezione di domicilio in violazione degli artt. 3bis co. 1ter, art. 6 co. 1quater, circolare n. 1 del 2010 del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica (DDI), notificando in modalità cartacea (con aggravio dei costi) un avviso di pagamento (peraltro per oneri non dovuti)."*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della questione, si osserva che il Segnalante lamenta la violazione sia delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1 della legge n. 183/2011 (relative alle norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive) sia delle disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 1-ter e 6, comma 1-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione digitale", relative alle norme in materia di domicilio digitale)

Con riferimento al primo profilo normativo, si osserva che con la richiamata disposizione il legislatore ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) disciplinando l'istituto della c.d. "decertificazione".

Al riguardo, esaminata la suddetta norma, si è ritenuto che essa riguardi la disciplina del procedimento amministrativo e non l'ambito della normativa in materia ICT e, pertanto, si è ritenuto che la valutazione circa la sua applicazione non rientri nell'ambito di competenza attribuito all'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Con riferimento al secondo profilo normativo, la informiamo che, a seguito di richiesta chiarimenti inviata dallo scrivente Ufficio, la società segnalata (con nota del 12/11/2019, acquisita agli atti da AgID in pari data, al prot. 15152) ha rappresentato che: *"l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato". Contestualmente la società ha altresì rappresentato che "la posizione in oggetto si riferisce ad una utenza domestica e per tale ragione, quindi, non si rientra nella previsione di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, che consente, senza istituire alcun obbligo, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi, a mezzo di posta elettronica certificata;"*.

Al riguardo, con riferimento ad altra analoga segnalazione al DCD, l'Agenzia delle entrate ha precisato che *"L'articolo 60, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, disciplina la facoltà di notificare gli avvisi e gli altri atti a un indirizzo di posta elettronica certificata:*

- *ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INI-PEC);*
- *ai soggetti, diversi da quelli di cui al punto precedente, che hanno comunicato*

*volontariamente un indirizzo PEC attraverso l'apposito servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 120768 del 28 giugno 2017.*

*Gli uffici dell'Agenzia, quindi, non sono obbligati a utilizzare la posta elettronica certificata per la notifica degli atti; la scelta è rimessa a una valutazione che deve tener conto della specificità del procedimento.”.*

Tanto premesso, a fronte del riscontro ottenuto dall'Amministrazione segnalata in relazione al fatto che nel caso di specie non ha trovato applicazione la disciplina in materia di notificazioni in modalità digitale, si è ritenuto di non ravvisare un'effettiva violazione di norme in ambito ICT e si è ritenuto quindi concluso il procedimento con conseguente archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti